

STATUTO

ERGOCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRESCIA BS VIA VAL SAVIORE 42

Numero REA: BS - 611908

Codice fiscale: 04401540986

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al rep.56996/24134 del Notaio Alessandra Casini

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO ED OGGETTO

NORMATIVA APPLICABILE

ART. 1 – Denominazione

E' costituita, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 lettere a) e b) della legge 381/91, una società cooperativa sociale a responsabilità limitata

"ERGOCOOP – Società cooperativa sociale".

La cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

ART. 2 – Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Brescia (BS) all'indirizzo indicato presso il Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Artigianato ed Agricoltura.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la oppressione di sedi secondarie.

ART. 3 – Durata

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 (trentuno dicembre due-milasessanta).

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione della proroga hanno diritto di recesso.

ART. 4 – Scopo e attività mutualistica

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

La cooperativa, conformemente all'art. 1 delle Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante la gestione dei servizi sociosanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 ed anche in conformità all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, il socio lavoratore, in conformità alla legge 3 aprile 2001 n. 142, oltre all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto, in forma autonoma o in qualsiasi altra forma prevista o comunque consentita dalla normativa tempo per tempo vigente.

La cooperativa pertanto si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci; essa può peraltro svolgere la propria attività anche con i terzi e pertanto avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano, per ciò la cooperativa potrà aderire ad Organismi economici o sindacali che propongono iniziative mutualistiche, cooperative, di lavoro e di servizi. L'adesione agli Organismi ed enti saranno deliberate dal Consiglio d'Amministrazione.

ART. 5 – Oggetto

In conformità degli interessi e requisiti dei propri soci, per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa si prefigge di svolgere:

- ai fini di quanto previsto all'art. 1, primo comma, lettera a) legge 8 novembre 1991 n. 381, attività di servizi educativi, didattici, ricreativi per minori e soggetti svantaggiati, di servizi di riabilitazione, di gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, di servizi informativi rivolti a i minori, giovani, disoccupati, persone in situazione di disagio, di servizi, anche di natura sanitaria, di assistenza, sostegno e riabilitazione a carattere domiciliare effettuato tanto presso famiglie tanto presso altre strutture di accoglienza, di gestione di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, giovani portatori di handicap e possibili utenti in posizione di svantaggio fisico e/o psicologico;

- ai fini di quanto previsto all'art. 1, primo comma, lettera b) legge 8 novembre 1991 n. 381, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal presente Statuto ed alle norme delle leggi regionali che si intendono qui recepite:

1) l'attività di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici e di attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti. Sotto questo profilo la società, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività:

a) facchinaggio generico ed attività preliminari e complementari; manutenzioni, approntamenti alloggi e sgomberi;

b) portabagagli e facchinaggio negli scali ferroviari, compresa la spesa e la consegna dei carri, nonché il facchinaggio doganale;

c) facchinaggio e pesatura nei mercati agro-alimentari;

d) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio di ogni genere di prodotti;

e) gestione del ciclo logistico (magazzini e/od ordini in arrivo e partenza);

f) pulizia di magazzini, piazzali ed aree industriali;

g) stoccaggio, montaggio e tinteggiatura;

h) montaggio e smontaggio di scenografie e di arredi mobili, fornitura di servizi ed accessori (compresa la movimentazione) di studi televisivi, teatrali e cinematografici.

2) L'assemblaggio in genere e cernita, anche per conto terzi.

3) Attività varie: servizi di vigilanza non armata, custodia, controllo di accessi e simili, servizi di portierato condominiale, gestione apertura edifici, palestre e campi da gioco, lavori di pulizia di aree civili, compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulizia di autoveicoli e autocarri, derattizzazione e disinfestazione d'ogni tipo di ambiente.

4) Trasporto ed autotrasporto di merci per conto terzi ed attività preliminari e complementari (compresi preparazione di materiale da trasportare, montaggio e smontaggio nonché scavi).

5) Attività di traslochi.

6) Attività complementari alla preparazione ed alla finitura di lavorazioni industriali in genere con mezzi meccanici ed attrezzature tecnologiche.

7) Gestire in ogni modo, previa la dotazione delle autorizzazioni necessarie, punti vendita al dettaglio di beni di ogni tipo rivolti a consumatori anche non soci, purché nell'ambito dello scopo mutualistico.

8) L'assistenza e la consulenza informatica nell'ambito della creazione e

della gestione di software e di hardware per sistemi informatici, a favore dei soci e non soci, servizi di segreteria ed archiviazione dati e documenti su supporti fisici e automazione delle loro gestioni, servizi informatici di ogni tipo;

9) Produzione, lavorazione e commercializzazione in genere di manufatti, produzione, preparazione e distribuzione, consegna e trasporto di cibi, bevande e pasti anche preconfezionati;

10) Laboratori di lavanderia e stireria industriale e tradizionale compreso self service, noleggio, lavaggio e stiratura e confezionamento di biancheria e prodotti tessili in genere;

11) Attività finalizzate alla commercializzazione di prodotti propri o di terzi anche via internet;

12) Ritiro e consegna corrispondenza per enti pubblici e privati;

13) Attività artigianali, agricole e di allevamento e le attività connesse, ed in particolare comprese la conservazione dei prodotti agricoli, la produzione di spezie, salse e condimenti e di aceto;

14) Attività di valorizzazione dei beni ambientali e culturali.

15) Gestire in ogni modo, previa la dotazione delle autorizzazioni necessarie alloggi con e senza ristorazione;

16) Gestire in ogni modo, previa la dotazione delle autorizzazioni necessarie la raccolta il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, compresa la produzione di compost;

17) Gestire in ogni modo, previa la dotazione delle autorizzazioni necessarie strutture di assistenza residenziale e non residenziale per anziani e disabili compresa l'assistenza infermieristica.

Tali attività dovranno essere realizzate con l'impiego di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91 per almeno il 30% (trenta per cento). Tali attività potranno essere realizzate anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati ai sensi del Regolamento CE n. 2204/2002.

Le attività di cui al presente articolo sono poste in essere allo scopo di integrarle funzionalmente ed in maniera coordinata.

La cooperativa adotta un'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate.

Il tutto nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di Legge e regolamentari.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà assumere partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.

ART. 6 – Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Essi sono obbligatori nei casi e nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo.

ART. 7 – Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, la legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, le disposizioni del Codice Civile sulle società cooperative e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

ART. 8 - Approvazione del Regolamento aziendale

Il Regolamento aziendale redatto dall'Organo Amministrativo, è approvato con decisione dei soci assunta con la maggioranza di cui al successivo articolo 31).

ART. 9 - Regolamento aziendale

Il Regolamento aziendale può prevedere la riduzione dell'orario lavorativo o la sospensione dal lavoro a tempo determinato od a tempo indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo dell'organico della Cooperativa.

Lo stesso Regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

ART. 10 - Riammissione al lavoro

Nei casi di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci, con pari attitudini professionali, fatto salvo il caso in cui la Cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci od all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, di incorporazione di aziende o di altre situazioni analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione dal lavoro, la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni nei casi in cui ciò sia consentito dalla normativa vigente al riguardo.

ART. 11 - Risarcimento del danno

Il Regolamento aziendale di cui ai precedenti articoli potrà, inoltre, prevedere-

re l'obbligo del risarcimento a carico dei soci per i danni dagli stessi causati alla Cooperativa durante la prestazione di lavoro.

Il Regolamento aziendale, in ogni caso, deve essere redatto e deve essere aggiornato a sensi della legislazione mano a mano vigente in materia di lavoro subordinato.

SOCI

ART. 12- Numero e requisiti dei soci

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, quali persone fisiche che possiedono i requisiti tecnico professionali per il raggiungimento degli scopi sociali, partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- b) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi della legge 381/91; il numero di soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci;
- c) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie soprascritte

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se il numero di soci diviene inferiore al minimo di Legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci le persone fisiche, in regola con il permesso di soggiorno, ove necessario, che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali ed abbiano attitudini fisiche e/o conoscenze tecniche idonee a svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento delle attività indicate nell'oggetto sociale, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile, che abbiano attitudini fisiche o conoscenze tecniche idonee a svolgere le attività indicate nell'oggetto sociale, ovvero che abbiano interesse a conseguirle.

Possono essere soci le persone fisiche, che non siano fallite o condannate per reati che prevedono l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società, che non esercitino in proprio imprese concorrenziali con quella della Società, che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Società e che abbiano competenze tecnico-amministrative necessarie e/o utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

Possono essere ammessi alla Cooperativa anche soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ..

Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano tuttavia le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento delle partecipazioni.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

I versamenti sulle partecipazioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto

della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Possono inoltre essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgono al suo interno attività tecnica e amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche e affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

In considerazione della peculiare posizione giuridica dei soci, la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate da un apposito Regolamento aziendale basato sui principi dell'auto-gestione.

ART. 13 – Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente art. 6, ovvero con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi ed ai requisiti dei soci previsti dalla Legge e dal presente Statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra documentazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità dell'ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 14 – Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla Legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di cui all'art. 6, il diritto di voto, il diritto agli utili e, se del caso, ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività agli amministratori.

ART. 15 – Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione eventualmente stabilita anno per anno dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità a regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

ART. 16 – Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno od a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste all'art. 13.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione.

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

ART. 17 – Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente Statuto e dalle norme della società cooperativa.

In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con la cooperativa;
- c) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- d) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- e) il trasferimento della residenza del socio in una provincia/regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la sua attività;
- f) la cessazione dell'attività della cooperativa nella provincia/regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilita dalla Legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da spedirsi al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo;
- lo scioglimento del rapporto sociale ha per effetto la risoluzione del rapporto mutualistico.

ART. 18 – Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla Legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa
- 4) per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 5) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai Pubblici Uffici;
- 6) per fallimento del socio;
- 7) negli altri casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
- 8) qualora in qualunque modo arrechi grave ed ingiusto danno alla Cooperativa.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 19 – Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di Legge e del presente Statuto.

ART. 20 – Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale e non comprende il rimborso del sopraprezzo. L'importo non può essere superiore a quello versato.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titoli di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies C.C., gli amministratori potranno deliberare la dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

ART. 21 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

SOCI SOVVENTORI

Art. 22 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui sopra, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 23 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero)

Art. 24 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto dal precedente articolo 20.

Art. 25 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 26 - Diritti dei soci sovventori

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i con-

ferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 (uno) voto fino ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) di capitale sottoscritto;

- 2 (due) voti oltre euro 100,00 (cento virgola zero zero) e fino ad Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) di capitale sottoscritto;

- 3 (tre) voti oltre Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) e fino ad Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) di capitale sottoscritto;

4 (quattro) voti oltre Euro 300,00 (trecento virgola zero zero) e fino ad Euro 350,00 (trecentocinquanta virgola zero zero) di capitale sottoscritto;

- 5 (cinque) voti uguale o superiore ad Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 (cinque) giorni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza dal recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

PATRIMONIO E MUTUALITA'

ART. 27 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari di cui al successivo art. 29;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista dalla Legge.

ART. 28 – Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è vietata la distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 29 – Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo secondo le disposizioni di Legge vigenti a tempo della sottoscrizione.
Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla Legge.
Le quote sono indivisibili.

ART. 30 – Bilancio

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla Legge.

ART. 31 – Utili

L'assemblea delibera sulla distribuzione degli utili netti annuali e provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla Legge;
- c) alla ripartizione dei dividendi entro i limiti di Legge e di Statuto;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

ART. 32 – Ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma secondo, lettera b) della legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 C. C. ultimo comma, da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da se soli o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualità/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) tempo di permanenza nella società;
- e) tipologia rapporto di lavoro;
- f) produttività.

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

ART. 33 – Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 11-octies delle d.a.t. del cod.civ.

In caso di emissione, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria.

ASSEMBLEA

ART. 34 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili,
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione,
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 C.C. e dal presente statuto dell'Organo di Controllo o del Revisore Legale;
- d) le modificazioni del presente statuto,
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel presente statuto od una rilevante modificazione dei diritti dei soci,
- f) l'approvazione dei regolamenti interni,
- g) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto nelle forme di cui al successivo art. 35.

In ogni caso, con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d), e), f) e g) del comma 1. oppure quando lo richiedono uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nelle forme di cui al successivo art. 36.

ART. 35 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione,
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti,
- l'indicazione dei soci consenzienti,

- l'indicazione dei soci contrari od astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà od astensione,

- la sottoscrizione di tutti i soci sia consenzienti, che astenuti, che contrari.

La mancanza di sottoscrizione dei soci equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione,

- il contenuto della decisione,

- il contenuto e le risultanze della decisione, se adottata, e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla Cooperativa apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà od astensione.

La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, ivi compreso il fax.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e se in regola col versamento della quota sottoscritta e può esprimere il voto a sensi di quanto determinato dal secondo comma del successivo articolo 38.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

ART. 36 – Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario o in alternativa può essere inviato con mezzi di comunicazione anche informatici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica informazione scritta fornita dal socio destinatario.

In ogni caso, e comunque in via alternativa a quanto precedentemente previsto, l'avviso di convocazione può essere pubblicato su organi di stampa o periodici del movimento cooperativo o su altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli aventi diritto al voto e all'intervento e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.

L'assemblea è convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centotrenta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci nei casi previsti dalla Legge.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero dall'amministratore unico o, in mancanza, della persona designata dagli intervenuti.

ART. 37 – Maggioranze deliberative

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quanto siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

ART. 38 – Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Fermi i limiti di Legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

ART. 39 – Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, non amministratori né componenti dell'organo di controllo.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

AMMINISTRAZIONE

ART. 40 – Forme di amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove membri, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi. Gli amministratori possono essere rieletti.

ART. 41 – Consiglio d'amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio d'amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo o del revisore o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio d'amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo o del revisore ove nominati.

Il consiglio d'amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio d'amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio d'amministrazione sono presiedute dal presidente o

in mancanza, dal vice presidente oppure dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio d'amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio d'amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

ART. 42 - Metodi decisionali semplificati

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal precedente art. 41, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente ovvero di uno o più Amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i Consiglieri ed ai membri dell'organo di controllo o revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza gli argomenti oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata, in seguito ad una previa consultazione dei Consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione.

Esso consiste in una dichiarazione resa dai Consiglieri con esplicito e chiaro riferimento all'oggetto della decisione del quale il Consigliere dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta espressione del consenso stesso.

La consultazione e la richiesta del consenso possono essere effettuate con ogni sistema di comunicazione, ivi compreso il fax e la posta elettronica.

Le decisioni di cui al presente articolo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

ART. 43 – Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio d'amministrazione vale il disposto dell'art. 2386 C. C.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, purché non venga meno la maggioranza degli stessi, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386, primo comma del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In ogni caso i Consiglieri nominati in sostituzione di quelli venuti a mancare scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo od al revisore, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'organo di controllo o del revisore, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso con urgenza alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 44 – Potere di gestione

Al consiglio d'amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della cooperativa.

Il consiglio d'amministrazione, e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare determinandone i poteri, direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ART. 45 – Deleghe

Il consiglio d'amministrazione, nei limiti di Legge, può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo o revisore, se nominato, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di quattro membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio d'amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

ART. 46 – Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

ART. 47 – Rimborsi e compensi

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

CONTROLLO

ART. 48 – Controllo dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o per inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla Legge.

ART. 49 – Organi di controllo e revisore legale

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di Controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'art. 2477 c.c.

Articolo 50 (Bilancio sociale)

Gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad Euro 1.000.000 (unmilione) devono depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000 (centomila) devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete soci cooperativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai soci cooperatori.

L'Organo di cui al Controllo di cui sopra esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del terzo settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

SCIoglimento – LIQUIDAZIONE – DEVOLUZIONE

ART. 51 Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla Legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla Legge nel termine di Legge dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio d'amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo;
- quant'altro sia previsto dalla Legge.

ART. 52 – Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente Statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) C. C..

CONTROVERSIE

Art. 53 - Clausola Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 45, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o membri dell'organo di controllo o revisore o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 54 - Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore o uguale ad Euro 10.000,00 (diecimila).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 9 e seguenti c.p.c.;

- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti e nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una "C.T.U." (consulenza tecnica d'ufficio) o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in

ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ART. 55 - Computo dei termini

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di giorni liberi, con cio' intendendosi che non si considerano, al fine del valido decorso del termine prescritto, ne' il giorno iniziale ne' quello finale.

ART. 56 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in tema di società cooperativa a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 C.C. si applicano, in quanto compatibili, le norme in tema di società a responsabilità limitata.

F.TO ELEONORA RIGOTTI

F.TO VALENTINA BALLERINI

F.TO BELOTTI ROBERTO

F.TO ALESSANDRA CASINI L.S.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.22. COMMA 2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N.82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE